

Gare per acquisto sacchetti compostabili per la raccolta delle frazioni organiche

L'Associazione Italiana delle Bioplastiche e dei Materiali Biodegradabili e Compostabili, anche nell'ambito del Protocollo d'Intesa siglato in data 29 novembre 2012 con ANCI e con CIC, intende sottolineare e ribadire che il riferimento normativo cui le gare pubbliche per l'acquisto dei sacchetti compostabili per la raccolta dei rifiuti organici devono attenersi è l'articolo 182 ter del d.lgs. 152/2006 e ss.mm. (Codice dell'Ambiente).

Tale articolo prescrive espressamente al primo comma che "la raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002".

Deriva dalla predetta norma che:

- a) devono essere ammessi a gara soltanto sacchi certificati compostabili ai sensi dello standard UNI EN 13432:2002. Non possono, quindi, essere ammessi sacchi in materiali privi di tale requisito, come, ad esempio, sacchi in polietilene tal quale, in polietilene con additivi, o in qualsiasi prodotto che non sia supportato da adeguata certificazione secondo il suddetto standard;
- b) non possono essere richiesti come oggetto della fornitura, o come requisito nei documenti di accompagnamento o nei capitolati tecnici, sacchi realizzati con materiale riconducibile ad un determinato brand (o marchio) commerciale.

Nel confermare il proprio impegno nel monitoraggio e nel contrasto delle situazioni di violazione delle prescrizioni vigenti, Assobioplastiche invita ad osservare tali disposizioni e a farle osservare nelle sede opportune, tenendo informato il mercato e le stazioni appaltanti.

Roma, 17/09/2013